



FEDERAZIONE ITALIANA BOCCE
COMITATO REGIONE LIGURIA
IL GIUDICE SPORTIVO TERRITORIALE

Vista la denuncia a carico del tesserato CARBONE ELIO CARTELLINO N 325503 Soc. Bocciofila CAVESE pervenuta all'arbitro MARZINO PIERO riferita a fatti accaduti durante lo svolgimento della Gara REGIONALE del 17.04.18 svoltasi a GENOVA PIEVE LIGURE PRESSO LA S. B.PIEVESE

Ritenuta la propria competenza a decidere sui fatti, trattandosi di Gara REGIONALE,

Rilevato che nella denuncia l'arbitro riferisce che

" IL GIOCATORE CARBONE ELIO HA TENUTO UN COMPORTAMENTO IRRISPETTOSO ED OFFENSIVO, TANTO DA COSTRINGERLO AD ESTRARRE IL CARTELLINO ROSSO ED ESPELLERLO "

Rilevato che il comportamento in oggetto costituisce violazione degli art 61 comma 3 lettera d del R.G. e D.

Rilevato inoltre che per i comportamenti in oggetto la Società e' punibile per il combinato disposto dall'art. 61 comma 2 e comma 7 del R.G. e D

IRROGA

Al tesserato CARBONE ELIO LA SQUALIFICA DI UN MESE CON DECORRENZA DAL 10.05.18 E SINO AL 10.06.18

CONDANNA

La Società Bocciofila CAVESE al pagamento della multa di € 154,94 da versarsi alla Segreteria Federale entro 10 giorni dall'avvenuta comunicazione, preavvertendo che il mancato pagamento della multa entro 30 giorni dalla data della comunicazione della decisione, comporta la sospensione della Società e dei tesserati da ogni attività federale

(Art.60 comma 6 R.Ge D.) La sospensione e' revocata dopo il pagamento della somma dovuta.

26/04/18

GIUDICE SPORTIVO TERRITORIALE
Avv. Massimo Meattini